



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà, 1
e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it

Tel.:0522 998511 - fax.:0522 841039
internet: www.comune.casalgrande.re.it

Ordinanza n.° 55

Prot. n.° _____ del 20/12/2013

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALGRANDE.

IL SINDACO

Vista la nota della prefettura di Reggio Emilia, del 09/12/2013 prot.n.12441/E.13/Area V assunta agli atti del Comune di Casalgrande con protocollo generale n.18846 in data 10/12/2013, avente ad oggetto "*Rete ferroviaria italiana - Richiesta di adozione ordinanze Sindacali con tingibili ed urgenti per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la rete ferroviaria*" nella quale si chiede l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio dei rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario e del rispetto del D.P.R. n.753/80, art.52 e 55;

Visto l'art.52 del D.P.R n.753 dell'11/07/1980 che recita: "*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei*";

Visto l'art.55 del D.P.R n.753 dell'11/07/1980 che recita: "*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale*";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà, 1
e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it

Tel.: 0522 998511 - fax: 0522 841039
internet: www.comune.casalgrande.re.it

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R n.753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con al circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visto:

- l'art.54 del D.Lgs. n.267/2000 smi;
- la Legge n.689/81 smi;
- lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Casalgrande (Prov. RE), ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt.52 e 55 del D.P.R n.753/80, **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune**, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

Dispone, inoltre

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio (Corpo Unico Intercomunale Tresinaro Secchia di Reggio Emilia, Comando dei Carabinieri, Corpo Forestale di Viano Guardie Giurate Ecologiche Volontarie G.G.E.V. della Provincia di Reggio Emilia);
- trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane – Via G. Matteotti, 5 – 40129 Bologna;
- trasmessa in copia a Ferrovia Emilia Romagna s.r.l. con sede legale in via Zandonai n.4 a Ferrara e presso la sede di Reggio Emilia in via Trento Trieste n.11;
- trasmessa in copia al settore “Lavori Pubblici e Patrimonio” e “Polizia Municipale” del Comune;
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Casalgrande, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt.38 e 63 (e successive modifiche art.32 Legge n.689/81) e del D.P.R n.753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà, 1
e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it

Tel.: 0522 998511 - fax.: 0522 841039
internet: www.comune.casalgrande.re.it

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Reggio Emilia, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Casalgrande, li 20 DIC. 2013



IL SINDACO

(Andrea Rossi)

Andrea Rossi

